



COMUNE DI ROVERE' VERONESE

Provincia di Verona
P.zza V. Emanuele 12 – 37028 Roverè Veronese (VR)
☎ 045/6518005 fax 045/6518004

REGOLAMENTO CRITERI DI CONFERIMENTO E REVOCA DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI

Appendice al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Approvato con D.G.C. n. 56 del 19/12/2023

INDICE

Art. 1. Finalità

Art. 2 Destinatari/oggetto

Art. 3 Tipologie di incarico

Art. 4. Graduazione degli incarichi

Art. 5 Requisiti generali per l'accesso agli incarichi

Art. 6 Incarico di Elevata Qualificazione a dipendente dell'Area Istruttori/Operatori esperti

Art. 7 Procedure di conferimento degli incarichi

Art. 8 Conferimento degli incarichi

Art. 9 Durata degli incarichi

Art. 10 Valutazione dei risultati e delle attività

Art. 11 Revoca dell'incarico

Art. 12 Sospensione dell'incarico e funzioni di sostituzione (interim)

Art. 13 Norme transitorie e finali

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare criteri e modalità per l'istituzione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione.
2. Le Elevate Qualificazioni costituiscono uno strumento gestionale che concorre a realizzare un modello organizzativo flessibile di decentramento delle responsabilità per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente. Sono istituite dall'Ente, nel rispetto della vigente disciplina, in relazione alle esigenze organizzative ed al proprio modello gestionale.

Art. 2 Destinatari/oggetto

1. Il presente regolamento costituisce stralcio del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi come approvato con Deliberazione n. 27 del 02/04/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3 Tipologie di incarico

1. L'Elevata Qualificazione è caratterizzata da posizioni di lavoro, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: gli incarichi di Elevata Qualificazione sono incarichi a termine, rinnovabili, aventi ad oggetto lo svolgimento di funzioni direttive di particolare complessità e caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza oppure di attività con contenuti di alta professionalità.
2. Gli incarichi di Elevata Qualificazione si distinguono in relazione al contenuto delle prestazioni professionali ed alla relativa responsabilità per:
 - a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti da *curriculum*.
3. In sede di istituzione o attivazione dell'incarico è declinato lo specifico profilo di ruolo, da cui risultano:
 - i contenuti professionali specifici e le attività peculiari dell'incarico;
 - le aree di risultato da conseguire;
 - gli eventuali requisiti professionali e culturali specifici;
 - il peso dell'incarico e la relativa valorizzazione economica.
4. L'incarico comporta funzioni integrative e supplementari a quelle proprie della Area di inquadramento.

Art. 4 Graduazione degli incarichi

1. I criteri per la graduazione degli incarichi sono approvati con apposito manuale sulla metodologia di graduazione delle Elevate Qualificazioni.

Art. 5 Requisiti generali per l'accesso agli incarichi

1. Il Sindaco individua i soggetti da nominare Responsabili di Area e titolari della corrispondente Elevata Qualificazione, tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza, in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:
 - a. esperienza lavorativa maturata nell'Ente o presso altri Enti pubblici in posizioni di lavoro che richiedano significativo grado di autonomia gestionale ed organizzativa;
 - b. preparazione culturale adeguata, corredata da titoli di studio relativi alle materie concernenti l'incarico assegnato;
 - c. capacità di gestione dei gruppi di lavoro;
 - d. attitudini di carattere individuale, capacità professionali specifiche in relazione alle funzioni spiccatamente gestionali da conferire.

Art. 6 Incarico di Elevata Qualificazione a dipendente dell'Area Istruttori/Operatori esperti

1. Qualora non siano in servizio dipendenti dell'Area Funzionari e dell'Elevata Qualificazione oppure nei casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale Area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico *ad interim* di Elevata Qualificazione per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, per garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di Elevata Qualificazione anche a personale dell'Area Istruttori/Operatori esperti, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.

2. I valori della retribuzione di posizione verranno in questo caso proporzionati applicando i valori minimi e massimi previsti dal CCNL.

Art. 7. Procedure di conferimento degli incarichi

1. Il Sindaco, acquisendo direttamente presso l'ufficio personale il curriculum e l'esperienza professionale dei dipendenti dell'ente inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, procede ad individuare il soggetto cui attribuire l'incarico di Elevata Qualificazione tenendo conto dei seguenti fattori:
 - natura e caratteristiche dei programmi da realizzare;
 - requisiti culturali posseduti;
 - attitudini e capacità professionali;
 - esperienze acquisite.

Art. 8. Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti con decreto scritto e motivato del Sindaco, che identifica:
 - le peculiarità professionali specifiche e le attività attribuite alla funzione;
 - il peso attribuito alla Elevata Qualificazione e il suo valore economico annuo sulla base della graduazione effettuata;
 - i termini di decorrenza e scadenza dell'incarico e le eventuali cause di revoca dell'incarico;
 - le valutazioni periodiche cui è soggetta la funzione, ai sensi della vigente disciplina contrattuale e regolamentare.
2. L'attribuzione dell'incarico è subordinata alla dichiarazione da parte del dipendente di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità rispetto all'incarico da rivestire.
3. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti al personale dipendente dell'Ente inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione.

Art. 9 Durata degli incarichi

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione hanno durata triennale (massimo tre anni). È fatta salva una diversa minor durata legata a specifiche e motivate esigenze organizzative.
2. L'incarico cessa anticipatamente rispetto alla sua naturale scadenza, in caso di:
 - cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche per il compimento del limite massimo di età;
 - revoca dell'incarico per le motivazioni disciplinate al successivo art. 11.
3. L'eventuale rinnovo è subordinato alla valutazione positiva al termine dell'incarico ed è soggetto alle determinazioni della Giunta in relazione all'assetto organizzativo dell'Ente.

Art. 10. Valutazione dei risultati e delle attività

1. Secondo le modalità previste dalla vigente disciplina contrattuale e regolamentare, l'attività professionale svolta ed i risultati raggiunti dal titolare di Elevata Qualificazione sono soggetti a:
 - a) specifica valutazione annuale rispetto agli obiettivi affidati;
 - b) eventuale valutazione prima della scadenza per l'accertamento di gravi inadempienze rispetto agli obblighi e responsabilità connessi all'incarico o a quelli d'ufficio.
2. La valutazione positiva annuale consente l'attribuzione della retribuzione di risultato, secondo i regolamenti e i manuali vigenti tempo per tempo.
3. L'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico è condizione per l'eventuale rinnovo.
4. L'esito delle valutazioni è riportato nel fascicolo personale del dipendente e di esso si tiene conto nell'affidamento di altri incarichi.
5. L'organo competente alla graduazione delle Elevata Qualificazione è il Nucleo di Valutazione, in collaborazione con il Segretario, che effettuerà la valutazione della Elevata Qualificazione e non della persona che la ricopre, vale a dire a "sedia vuota".

Art. 11 Revoca dell'incarico

1. L'incarico può essere revocato con atto scritto e motivato prima della sua naturale scadenza per:
 - a) valutazione annuale della performance individuale negativa. A tal fine il manuale della valutazione deve indicare cosa si intenda con "negativa" rispetto al punteggio assegnato;
 - b) intervenuti mutamenti organizzativi.
2. La revoca dell'incarico di Elevata Qualificazione comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta

inquadrato nell'Area di appartenenza e viene restituito alle funzioni del proprio profilo mantenendo il trattamento economico già acquisito della sola Area di appartenenza.

Art. 12 Sospensione dell'incarico e funzioni di sostituzione (interim)

1. L'Ente può attribuire, con atto scritto e motivato, le funzioni sostitutive dell'incarico ad altro dipendente già titolare di incarico di E.Q, al Segretario o ad altro soggetto compatibile con le disposizioni vigenti e con quanto previsto nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Tenuto conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché del grado di conseguimento degli obiettivi, per gli incarichi ad interim, previsti dall'art. 17, comma 5, del CCNL 16/11/2022, alla E.Q. incaricata, nell'ambito della retribuzione di risultato, spetta un ulteriore importo pari al 15% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la E.Q. oggetto dell'incarico ad interim.
2. La durata dell'incarico ad interim non può superare la durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili per una sola volta, con atto motivato, qualora perdurino le cause che hanno determinato l'affidamento dell'incarico.

Art. 13 Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento abrogano le contrastanti previsioni contenute nel vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Per quanto non diversamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni normative e contrattuali vigenti nel tempo.